

Novità fiscali del 16 aprile 2010: responsabilità amministrativa dei soci di S.r.l.; Tremonti-ter in bilancio

Pubblicato il 16 aprile 2010

responsabilità amministrativa dei soci di SRL; Tremonti-ter: individuazione dei beni agevolabili; accertamento su compravendite immobiliari: il fisco getta la spugna sul passato; accertamento sulla base degli studi di settore solo motivati, altrimenti sono nulli; indennità di fine mandato corrisposte al sindaco soggette a IRAP; teleriscaldamento: niente aliquota IVA agevolata; trattamento fiscale degli interessi attivi su rimborso di oneri dedotti; altre di fisco

Indice:

- 1) Responsabilità amministrativa dei soci di S.r.l.**
- 2) Teleriscaldamento: Niente aliquota Iva e agevolata**
- 3) Tremonti ter in bilancio: Individuazione dei beni agevolabili**
- 4) Accertamento sulle compravendite immobiliari: Il fisco getta la spugna sul passato**
- 5) Accertamento sulla base degli studi di settore solo motivati altrimenti sono nulli, gli uffici del fisco devono abbandonare il contenzioso**
- 6) Le indennità di fine mandato corrisposte al sindaco concorrono a formare la base imponibile Irap**
- 7) Trattamento fiscale degli interessi attivi su rimborso di oneri dedotti**
- 8) Altre di fisco**

1) Responsabilità amministrativa dei soci di S.r.l.

Qualsiasi decisione in materia di amministrazione può essere sottoposta alla valutazione dei soci se ne facciano richiesta gli amministratori oppure tanti soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale (art. 2479, primo comma, cod. civ.). L'atto costitutivo può riconoscere a ciascun socio il diritto di amministrare.

Su tale tema, il legislatore è andato oltre, ampliando ancora di più l'autonomia statutaria,

rimettendo alla volontà dei soci la ripartizione stessa delle competenze tra questi e gli amministratori.

Le uniche materie che inderogabilmente sono di competenza dell'organo amministrativo riguardano la redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e di quello di scissione (art. 2475, quinto comma, cod. civ.).

Parimenti, talune materie sono riservate in maniera esclusiva alla decisione dei soci.

Si tratta dell'approvazione del bilancio; della nomina degli amministratori, salvo non sia riconosciuto a ciascun socio il diritto di amministrare; della nomina dei sindaci e del presidente del collegio o dei revisori dei conti, ove siano previsti dallo statuto oppure resi obbligatori a causa del superamento dei limiti dimensionale o di capitale previsti dall'art. 2477 cod. civ.; delle modificazioni dell'atto costitutivo, eccettuati, tuttavia, l'aumento di capitale, la riduzione per perdite obbligatoria e la fusione con società partecipate al 90%, che possono essere statutariamente attribuite alla competenza degli amministratori.

Soltanto i soci possono decidere in materia di ripartizioni di utili e di modificazioni dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci.

Sugli argomenti riservati alla loro competenza, i soci possono manifestare la propria volontà in vari modi. Anzitutto, attraverso il metodo collegiale e, dunque, l'adunanza assembleare, che trova applicazione ove non diversamente disposto dall'atto costitutivo.

Il metodo assembleare è, tuttavia, inderogabile in relazione a specifiche materie che più di altre possono incidere sulla posizione dei soci.

Si tratta delle modifiche dell'atto costitutivo, dell'approvazione di operazioni che comportano modificazioni dell'oggetto sociale o modificazioni dei diritti dei soci (art. 2479, quarto comma, cod. civ.); dei provvedimenti da prendersi in caso di perdita del capitale per oltre un terzo (art. 2482-bis cod. civ.); dello scioglimento anticipato della società (art. 2484, primo e sesto comma, cod. civ.); della nomina e della revoca dei liquidatori nonché della determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 cod. civ.); della revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter cod. civ.).

Tutte le rimanenti decisioni possono essere prese anche (ma non necessariamente) seguendo procedimenti diversi da quello assembleare.

L'atto costitutivo può, infatti, prevedere che le scelte dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa (art. 2479, terzo comma, cod. civ.).

Anche nelle materie per le quali è prevista la consultazione o il consenso scritto è necessaria l'adozione del sistema assembleare qualora lo richiedano tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o lo richiedano uno o più amministratori (art. 2479, quarto comma, cod. civ.).

Il quorum richiesto per la formazione della volontà sociale in assemblea è espresso dalla legge, per cui essa risulta regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, a seconda dei casi, a maggioranza assoluta o con voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale (art. 2479-bis, cod. civ.).

L'atto costitutivo può, naturalmente, disporre diversamente.

In assenza di tali previsioni le decisioni extra assembleari si assumono, invece,

con il voto favorevole di tanti voti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479, sesto comma, cod. civ.).

Responsabilità per la gestione

Un altro tema delicato per le S.r.l riguarda la responsabilità per danno derivante dalla gestione.

L'art. 2476 cod. civ. non solo prevede che gli amministratori rispondano solidalmente dei danni cagionati alla società qualora non osservino i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ma riconosce la responsabilità anche in capo a quei soci che abbiano intenzionalmente agito o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per i terzi.

La norma è volta a risolvere quel peculiare problema, manifestatosi nella prassi delle società di piccole dimensioni, in cui spesso un socio è di fatto in grado di esercitare una vera e propria influenza indiretta sulla gestione.

Nell'ipotesi poi che al socio sia stato attribuito il potere gestorio, si applicano le

consuete disposizioni sulla responsabilità degli amministratori.

Quanto, invece, alla responsabilità degli amministratori, vi è l'ampia formula che stabilisce la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (espressione del generale dovere di diligenza).

Il riferimento è alla diligenza professionale e, dunque, determinata dalla natura dell'incarico e dalle competenze attribuite.

Ciò si evince anche dalla considerazione che il dovere di diligenza professionale è imposto agli amministratori di una società a responsabilità limitata che si pone a capo di un gruppo (2497, primo comma, cod. civ.) e ai liquidatori, in ipotesi di liquidazione di società a responsabilità limitata (art. 2489 cod. civ.).

Da ciò derivano due conseguenze:

– la responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e, se a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Si tratta, dunque, di una responsabilità di natura contrattuale per fatto personale, poiché gli amministratori, pur essendo obbligati in solido, possono sottrarsi ad essa;

- in caso di funzioni gestorie attribuite ai soci, gli amministratori sono responsabili sia se l'atto sia stato compiuto dal socio e essi non abbiano fatto annotare il proprio dissenso, sia se l'atto sia stato compiuto dagli stessi amministratori in esecuzione ad una direttiva dei soci.

Peculiare è poi il riconoscimento della legittimazione ad agire contro l'amministratore, per i danni causati alla società, attribuita a ciascun socio (art. 2476, terzo comma, cod. civ.).

Questa previsione, anch'essa indicativa della maggiore rilevanza data alle persone dei soci, non impedisce l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della società la quale, danneggiata dall'inadempimento e titolare del diritto di risarcimento, non solo può decidere di transigere o rinunciare alla propria azione, ma può anche transigere o rinunciare all'azione promossa individualmente da uno dei soci (art. 2476, quinto comma, cod. civ.).

Natura diversa ha, invece, la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati ai singoli soci o a terzi.

Si tratta, infatti, di una responsabilità extracontrattuale, caratterizzata dalla natura colposa o dolosa dell'atto e dalla realizzazione di un danno diretto.

Solo in questo caso il soggetto danneggiato potrà agire contro gli amministratori alla cui responsabilità è concorrente quella della società (art. 2476, sesto comma, cod. civ.).

Nulla è previsto in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori.

Tuttavia, poiché, tale responsabilità è posta a loro carico nell'ipotesi di liquidazione e di attività di direzione e coordinamento nei gruppi, è possibile riconoscere la possibilità di esperire l'azione anche fuori dai casi previsti espressamente qualora con il loro comportamento gli amministratori abbiano violato gli obblighi posti a tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

Le medesime considerazioni, pur mancando un esplicito riferimento, valgono anche quando ad amministrare e, dunque, ad essere responsabili sono i soci.

L'ultimo comma dell'art. 2476 cod. civ. sancisce poi un principio che, fugando qualunque dubbio interpretativo, stabilisce che l'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e, ove siano presenti, dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

2) Teleriscaldamento: Niente aliquota Iva e agevolata

Niente aliquota Iva agevolata del 10% per la fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata da un fornitore a una cooperativa di soci, anche se costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 1° aprile 2010, infatti il beneficio fiscale è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare “presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità”, e quindi per uso domestico.

Nel caso di specie, non è apparsa soddisfatta la condizione dell’“uso domestico”, atteso che la fornitura di energia termica viene erogata direttamente nei confronti della cooperativa istante, in vista delle proprie finalità istituzionali, quale soggetto giuridico distinto dai consumatori finali.

Invero, come evidenziato nella documentazione integrativa pervenuta, è la Cooperativa istante che riceve direttamente dal fornitore l’energia termica prodotta dalla centrale, provvedendo poi a redistribuire detta energia per mezzo della propria rete di distribuzione a favore dei consumatori finali (1538 utenze, di cui solo 1.427 sono persone fisiche che utilizzano l’energia termica

somministrata per il riscaldamento per uso domestico).

Quindi sulla base di quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento ha stabilito che:

- non è ammessa l’aliquota Iva agevolata del 10% per la fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata dal fornitore alla cooperativa di soci, anche se costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 1° aprile 2010, infatti il beneficio fiscale è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare “presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità”, e quindi per uso domestico.

Via libera invece all’aliquota Iva del 10% per il riaddebito pro-quota da parte della cooperativa a ciascun socio nel caso in cui, naturalmente, sia soddisfatto il requisito di “uso domestico”.

3) Tremonti ter in bilancio: Individuazione dei beni agevolabili

In periodo di chiusura dei bilanci 2009, nonché dei termini dichiarativi, in dottrina sono stati focalizzati taluni aspetti della Tremonti-ter al fine di meglio individuare i beni che rientrano nell’agevolazione e quelli che ne sono esclusi.

A livello operativo occorre individuare tra le fatture di acquisto quelle che rispondono ai requisiti della Tremonti-ter per ottenerne la base agevolabile, che serve a determinare la variazione fiscale in diminuzione nel Modello Unico.

Novità per le spese di ricerca nel settore tessile

Nel provvedimento che contiene gli interventi a sostegno dei consumi è stata prevista la detassazione degli investimenti effettuati nel 2010 in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari nel settore tessile, della pelle e pelletteria.

Viene esclusa dall'imposizione sul reddito d'impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività previste alle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco e cioè: ricerca e ideazione estetica; realizzazione dei prototipi; preparazione del campionario o delle collezioni; promozione del campionario e gestione del magazzino campioni. L'agevolazione è nel limite complessivo di 70 milioni di euro e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Per quanto concerne il meccanismo di applicazione, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa e opera indipendentemente dal conseguimento di reddito imponibile.

La deduzione può essere fatta valere solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti (giugno 2011) e non ha effetto per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.

L'agevolazione può essere fruita nel rispetto del limite previsto dal regolamento sugli aiuti di importanza minore (c.d. de minimis) e solo dopo il via libera della Commissione Europea e le richieste vanno presentate a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

Questo sconto fiscale si aggiunge al normale ammortamento di bilancio.

Tremonti-ter ed esercizio 2009

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, che danno diritto ad una detrazione da fruire nell'ambito di Unico 2010, dal mese di giugno prossimo, mediante una variazione in diminuzione del reddito di impresa.

Tremonti-ter ed esercizio 2010

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 che daranno diritto ad una detrazione da fruire nell'ambito di Unico 2011; il risparmio concreto quindi si concretizza in minori imposte da pagare nel mese di giugno 2011.

Beni agevolabili

Nel determinare l'agevolazione va tenuto presente che sono tassabili i nuovi macchinari e le nuove attrezzature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Inoltre, i beni di seguito individuati devono avere il requisito della novità.

Ecco di seguito un elenco di beni agevolabili (non esaustiva):

- gru, argani, verricelli, carrelli trasbordatori, elevatori e piattaforme girevoli;
- ascensori, montacarichi e scale mobili;
- carriole e compressori;
- altri macchinari di sollevamento e movimentazione;
- attrezzature per refrigerazione e ventilazione;
- frigoriferi e congelatori ad uso non domestico;
- bilance e macchine automatiche per la vendita e distribuzione;
- macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio;
- forni;
- macchine tessili per l'abbigliamento e il cuoio;
- macchine e impianti per trattamento dei tessuti;
- macchine per cucire e per maglieria;
- macchine industriali;
- utensili portatili a motore;
- strumenti di precisione per meccanica e robot industriali;
- altro materiale meccanico e altre macchine;
- componenti di motori (esclusi quelli destinati a veicoli) e loro componenti;
- macchine da miniera, cava e cantiere (compresi camion a cassone ribaltabile per impiego specifico in cava, miniere e cantieri);
- macchine utensili per formatura dei metalli e presse;
- macchine per la galvanostegia;
- macchine per la metallurgia;
- macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma;
- macchine per l'agricoltura, silvicoltura e zootecnia;
- trattori agricoli;

- caldaie, bruciatori, scambiatori di calore e altri sistemi di riscaldamento;
- condizionatori d'aria;
- cartucce toner;
- macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi i computer e periferiche);
- fotocopiatrici (se monofunzione);
- macchine per scrivere, per la dettatura, per contare le monete, per la scrittura di assegni, per stenografie, perforatrici e rilegatrici;
- lavagne, levapunti, temperamatite;
- registratori di cassa;
- affrancatrici e macchine per lo smistamento della posta;
- macchine per la pulizia ad uso non domestico;
- macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco;
- macchine per lavanderie e stirerie;
- macchine per la stampa e legatoria;
- apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote.

Beni esclusi

Non sono agevolabili i seguenti beni:

- immobili;
- computer e server;
- monitor, modem e palmari;
- telefoni, centralini, fax, router, altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni e cellulari;
- lettori cd, dvd, mp3, macchine fotografiche, televisori e videocamere;
- periferiche computer in generale, stampanti multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scansione, copia, fax);
- apparecchiature GPS;

- mobili ufficio e non;
- autoveicoli trasporto merci, trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, per trasporto di persone e motocicli;
- motori elettrici, trasformatori per saldatura, generatori di potenza;
- saldatori elettrici a mano e pistola per saldare;
- utensili a mano;
- sistemi antifurto e antincendio;
- silos, cisterne, serbatoi e radiatori;
- apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche;
- sterilizzatori medici e da laboratorio, forni da laboratorio odontoiatrico.

Periodo di competenza

Ai fini della competenza, la Tremonti-ter matura nel periodo di consegna o spedizione del bene, anche nel caso di acquisto in leasing, salva l'ipotesi di diversa data di trasferimento di proprietà o altro titolo.

Non rileva quindi l'entrata in funzione del bene, che rileva invece per la deducibilità degli ammortamenti fiscali.

Per le costruzioni in appalto rileva il momento di ultimazione, ovvero in caso di avanzamento lavori, la data di accettazione incondizionata e definitiva di questo.

4) Accertamento sulle compravendite immobiliari: Il fisco getta la spugna sul passato

In materia di accertamento sulle compravendite immobiliari, nel caso in cui l'unico elemento di prova sia costituito dallo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale, gli Uffici dovranno abbandonare il contenzioso.

La Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/2009), infatti, ha fatto venir meno la possibilità per il Fisco di rettificare le dichiarazioni solo sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale.

Tale circostanza, infatti, non costituisce più una presunzione legale relativa (come stabiliva il D.L. n. 223/2006) ma una presunzione semplice anche per il passato.

Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria porterà avanti il contenzioso soltanto se gli accertamenti

sono fondati, oltre che su questa presunzione semplice, anche su altri elementi (ad esempio, un importo del mutuo superiore al prezzo di vendita e così via).

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 18 del 14 aprile 2010)

5) Accertamento sulla base degli studi di settore solo motivati altrimenti sono nulli, gli uffici del fisco devono abbandonare il contenzioso

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa.

Sono viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente.

In presenza di tale omissione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie.

Pertanto gli uffici del fisco territoriali devono riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa tributaria in presenza di avvisi di accertamento basati sulle risultanze degli studi di settore, nei casi in cui non sia stata attivata la fase del contraddittorio, sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile.

Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora sul punto sia risultato infruttuoso il tentativo di accordo con il contribuente.

Le ipotesi di inerzia del contribuente

Qualora, a seguito dell'invito al contraddittorio, il contribuente sia rimasto inerte, la motivazione dell'atto può basarsi unicamente sull'applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 19 del 14 aprile 2010)

6) Le indennità di fine mandato corrisposte al sindaco concorrono a formare la base imponibile Irap

Enti pubblici: Le indennità di fine mandato corrisposte al sindaco concorrono a formare la base imponibile Irap.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 15 aprile 2010 che è scaturita da una istanza di interpello, riguardo la base imponibile Irap delle pubbliche amministrazioni - per indennità di fine mandato corrisposta ai sindaci (art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/97).

Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che l'indennità corrisposta al termine del mandato elettorale e commisurata alla durata dello stesso, presenti delle analogie con il TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti.

L'esclusione del TFR dalla base imponibile Irap determinata con il cd. "sistema retributivo" risulta motivata dalla circostanza che le retribuzioni erogate ai dipendenti devono essere assunte, ai fini dell'IRAP, nel medesimo importo rilevante ai fini della base imponibile previdenziale, determinata a norma dell'articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 6

del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (circolare 9 aprile 1998, n. 97/E).

Il TFR, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione della base imponibile previdenziale e pertanto non assume rilevanza neppure ai fini dell'IRAP.

In sostanza, l'importo da assumere a tassazione ai fini dell'IRAP deve essere determinato per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo le regole dettate dal TUIR per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF.

Tale principio trova applicazione anche con riferimento alle indennità in esame ancorché le stesse vengano assoggettate a tassazione, ai fini dell'IRPEF, secondo le regole della tassazione separata.

Tenuto conto che le indennità di fine mandato corrisposte al sindaco uscente al termine del mandato elettorale sono commisurate alla durata dell'incarico, in relazione alle stesse trovano applicazione le regole della tassazione separata dettate dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell'Irpef, risulta, inoltre, applicabile la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR secondo cui le indennità equipollenti devono essere assoggettate a tassazione "... per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (pari ad euro 309,87, n.d.r.) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale ...".

Nel medesimo ammontare, pertanto, le indennità in esame devono essere, inoltre, computate dal Comune ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

7) Trattamento fiscale degli interessi attivi su rimborso di oneri dedotti

Gli interessi attivi erogati dalla Cassa previdenziale unitamente ai contributi rimborsati, secondo il parere della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, aventi natura compensativa e, dunque, di reintegrazione di una perdita patrimoniale, non hanno natura reddituale, per cui non concorrono alla formazione del reddito del contribuente.

Non risultano essere, peraltro, neanche componenti accessori di altri redditi, conseguentemente non sono riconducibili alla nozione di reddito di cui all'art. 6 del Tuir.

Peraltro, è risultato evidente che nella versione frutto del decreto di riforma Ires, non risultano specifiche pronunce ministeriali, né sono stati rinvenuti orientamenti giurisprudenziali.

(Fondazione Studi Consulenti del lavoro, parere n. 13 del 15 aprile 2010)

8) Altre di fisco

- ComUnica: Niente diritti di segreteria per gli atti solo camerali

ha stabilito che non è dovuto alcun diritto di segreteria alle camere di commercio, qualora venga presentata la Comunicazione Unica ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali.

(Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 26649 del 04 aprile 2010)

- Entratel per i modelli Intrastat già dal prossimo mese di maggio

In base ad anticipazioni, è stato reso noto che dal mese di maggio 2010 sarà possibile inviare gli elenchi intrastat anche utilizzando il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate denominato "Entratel".

Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria andrà a chiarire tutti i dubbi che ancora attanagliano gli operatori del settore, in relazione alla corretta compilazione telematica dei modelli, con gli auspicati documenti di prassi.

- Assistenti di stadio con lavoro accessorio

In relazione al DM 24 febbraio 2010 che ha introdotto la possibilità, per le società organizzatrici

delle competizioni calcistiche ufficiali, di utilizzare gli assistenti di stadio (steward) anche tramite prestazioni di lavoro occasionale accessorio, di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'Inps ha precisato che le attività di stewarding, disciplinate dal Decreto del 08 agosto 2007, possono essere svolte con le modalità del lavoro accessorio, anche in regime di appalto.

(Inps, messaggio n. 9999/2010)

- Dal primo luglio stretta black list

Il primo luglio diventeranno operative le nuove misure (più restrittive) per gli scambi con i Paesi black list.

Da questa data, infatti, partiranno le disposizioni di contrasto alle cd. "frodi carosello" introdotte dal Decreto Legge n. 40/2010.

Le comunicazioni dovranno essere trimestrali o mensili a seconda del volume degli scambi.

- Società di comodo agricole al test

Anche le società agricole sono soggette al test di operatività previsto per le società di comodo, anche se tassate in via forfettaria.

(Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, nota n. 909-44164/2009 del 1° ottobre 2009)

- Commercialisti italiani, francesi e spagnoli per un nuovo modello di controllo della governance societaria

Rafforzare la governance delle imprese attraverso l'introduzione di un modello di controllo basato su un approccio dinamico e non soltanto storico, che riguardi anche i processi di formazione delle decisioni manageriali, supervisionandone la loro applicazione.

Con il fine di completare il controllo svolto dai revisori solo a valle delle decisioni e non anche a monte.

Si fonda su questi presupposti il documento siglato nei giorni scorsi a Madrid tra i Commercialisti italiani, spagnoli e francesi che sarà sottoposto all'attenzione dell'Ifac, la più importante

organizzazione mondiale dei professionisti economici, già in occasione della Conferenza Ifac-Uncdad dedicata al ruolo della professione contabile nella corporate governance, in programma a Ginevra il 20 e 21 aprile.

Siciliotti: “Il nostro Collegio sindacale un esempio da esportare”.

Siciliotti, la professione economica amplii i suoi confini

Al Congresso della FEE di Venezia, il Presidente dei Commercialisti italiani ha sostenuto che il futuro è nella multidisciplinarietà.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

